

**BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2024**

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1° PARTE DELLA DOMANDA

Inserire i dati anagrafici del soggetto richiedente

NB: la domanda è presentata da un solo soggetto richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo familiare.

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ACCESSO BANDO INDISPENSABILI PER IL SOLO RICHIEDENTE

Punto 1 - cittadinanza

E' obbligatorio indicare almeno un'opzione (le opzioni sono alternative).

Il richiedente può essere indifferentemente in possesso di cittadinanza italiana, di altro Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato extracomunitario.

NB: nel caso il richiedente abbia la cittadinanza di uno Stato extracomunitario è necessario che sia in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale (con validità di almeno 24 mesi) e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato (indicare ditta e/o azienda) o di lavoro autonomo (indicare possesso di partita IVA). E' obbligatorio allegare il permesso di soggiorno.

La disposizione di cui sopra non si applica nel caso di titolari di permesso di soggiorno per "asilo politico" e "protezione sussidiaria".

Nel caso la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno sia ancora in corso, è necessario allegare copia della "ricevuta per convocazione per PSE" insieme al permesso scaduto.

Punto 2 - residenza o attività lavorativa

E' obbligatorio indicare almeno un'opzione (le opzioni sono alternative).

Il richiedente deve avere la residenza o l'attività lavorativa, stabile ed esclusiva o principale (indicare ditta e/o azienda, partita IVA, ecc.), nel Comune di Rosignano M.mo alla data di pubblicazione del Bando.

Punto 3 - assenza di condanne penali passate in giudicato

E' obbligatorio indicare almeno un'opzione (le opzioni sono alternative).

**DICHIARAZIONE REQUISITI DI ACCESSO BANDO INDISPENSABILI PER TUTTI I COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIARE**

Punto 4 - composizione nucleo familiare

E' obbligatorio compilare l'apposita tabella con l'indicazione dei dati relativi ai componenti del nucleo familiare.

Il richiedente può presentare la domanda per l'intero nucleo anagrafico, cioè per tutte le persone che attualmente risultano residenti con lui, ma può anche presentarla solo per una parte di esso nei seguenti casi:

- coppie coniugate (ad esempio coppie coniugate che vivono insieme ai suoceri) - indicare nella tabella i dati relativi al richiedente, al coniuge e agli eventuali figli presenti;

- coppie conviventi more uxorio anagraficamente da almeno due anni - indicare nella tabella i dati relativi al richiedente, al convivente e agli eventuali figli presenti;
- coppie unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016 - indicare nella tabella i dati relativi al richiedente, al convivente e agli eventuali figli presenti;
- persona singola con figli fiscalmente a carico - indicare nella tabella i dati relativi al richiedente e ai figli;
- persona singola giudizialmente separata che ha perso il diritto di abitazione sulla casa coniugale - indicare nella tabella i dati relativi al richiedente;
- coppie di futura formazione – indicare nella tabella i dati relativi al richiedente e al partner, al momento anagraficamente residente altrove (formeranno una futura coppia a seguito di matrimonio o di convivenza);
- riunione di famiglie singole – indicare nella tabella i dati relativi al richiedente e alle persone con cui vuole riunirsi (devono essere persone che vivono da sole).

Punto 5 - reddito

Inserire il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2022-2023 (dato non obbligatorio; il reddito sarà valutato esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a-1 bis dell'Allegato B della LR n.2/2019)

Per reddito fiscalmente imponibile si intende il reddito complessivo al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e detratti anche gli oneri deducibili.

NB: il reddito imponibile non è desumibile dalle Attestazioni ISEE ma dalle Certificazioni Uniche rilasciate dal datore di lavoro, da eventuali Modelli 730 e dal Modello Unico di tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

Punto 6 - – Attestazione ISEE

E' obbligatorio indicare il valore dell'Attestazione ISEE e il numero di protocollo INPS dell'Attestazione stessa. Indicare l'unica opzione solo nel caso di possesso del requisito.

Il valore dell'Attestazione ISEE, relativa all'anno 2024, non deve risultare superiore a € 16.500,00. Nel caso di domande presentate dopo il 15/01/2025 è obbligatorio avvalersi di una Attestazione ISEE relativa all'anno 2025.

Il limite di € 16.500,00 deve essere rispettato anche in caso di formazione di nuovi nuclei familiari (coppie di futura formazione o domanda congiunta di due o più famiglie composte da una sola persona) per i quali si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.

NB: per tutte le Attestazioni ISEE che presentano delle omissioni/difficoltà (in seguito ai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) l'Amministrazione Comunale si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal DPCM n.159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, sospendendo il procedimento di verifica dei requisiti di accesso all' ERP fino alla conclusione di questi ulteriori controlli che verranno effettuati prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria. Lo stesso procedimento, nel caso di mancata regolarizzazione e/o completamento della DSU, non avrà seguito e la domanda verrà esclusa.

Punto 7 - assenza di titolarità di diritti di proprietà su alloggi ubicati ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Rosignano Marittimo

E' obbligatorio indicare almeno un'opzione (le opzioni sono alternative).

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono avere diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Rosignano Marittimo.

NB: l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (due o più persone a vano utile). Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiori a 14 mq.; nel caso di presenza di uno o più vani abitabili di superficie inferiore

a 14 mq., ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. E' equivalente a mezzo vano anche la cucina autonoma se di superficie pari o superiore a 9 mq. e inferiore a 18 mq. (se ricorre il caso è facoltativo allegare la planimetria dell'alloggio).

Punto 8) assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili o quote di essi ubicati in Italia o all'estero

E' obbligatorio indicare almeno un'opzione (le opzioni sono alternative).

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono avere diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio nazionale o estero, ivi compreso quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, tranne che i suddetti immobili siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente.

NB: per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobile all'Estero). Tali valori devono essere dichiarati nell'apposizione sezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'Attestazione ISEE.

Punto 9 - eccezioni in caso di possesso di alloggio

Indicare le opzioni disponibili solo se ricorrono i casi.

Se posseduto, l'alloggio non deve essere disponibile per questi motivi:

- l'alloggio è stato assegnato al coniuge, da cui è legalmente separato o divorziato, a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria,
- l'alloggio è stato dichiarato inagibile dall'autorità competente,
- l'alloggio è sottoposto a pignoramento.

NB: In questi casi indicare l'indirizzo completo dell'alloggio e gli estremi del relativo provvedimento.

Punto 10 - eccezioni in caso di possesso di immobili

Indicare l'unica opzione solo se ricorre il caso.

Possono partecipare al Bando i titolari di diritti reali di immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore a € 25.000,00, in casi di indisponibilità giuridica del bene (ad esempio il figlio che ha ereditato per successione una quota dell'appartamento di proprietà di un genitore, con mantenimento del diritto di abitazione al genitore superstite).

Se ricorre il caso, indicare le quote degli immobili e il motivo di indisponibilità giuridica)

Punto 11 - valore patrimonio mobiliare ai fini ISEE

Indicare l'unica opzione solo se in possesso del requisito.

Il valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non deve essere superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

NB: nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente.

Punto 12 - assenza di proprietà di natanti o imbarcazioni

E' obbligatorio indicare almeno un'opzione (le opzioni sono alternative).

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che gli stessi costituiscano beni strumentali aziendali (in tal caso indicare il nominativo del titolare e l'attività di lavoro esercitata).

Punto 13 - assenza di proprietà autoveicoli

E' obbligatorio indicare almeno un'opzione (le opzioni sono alternative).

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV), salvo che gli stessi costituiscano beni

strumentali aziendali (in tal caso indicare il nominativo del titolare e l'attività di lavoro esercitata). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico.

Punto 14 - valore patrimonio complessivo ai fini ISEE

Indicare l'unica opzione solo se in possesso del requisito.

Il valore del patrimonio complessivo risultante dall'Attestazione ISEE non deve essere superiore a € 40.000,00.

NB: il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati nei precedenti punti 8 e 11.

Punto 15 – assenza di assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati

Indicare l'unica opzione solo se in possesso del requisito.

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto, in qualunque forma, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Punto 16 – assenza di dichiarazioni di annullamento o decadenza dell'assegnazione di alloggi di ERP

Indicare l'unica opzione solo se in possesso del requisito.

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono avere a loro carico dichiarazioni di annullamento o di decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Punto 17 – assenza di occupazioni abusive e/o senza titolo di alloggi di ERP

Indicare l'unica opzione solo se in possesso del requisito.

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono trovarsi in una situazione di occupazione abusiva e/o occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica allo stato attuale e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2° PARTE DELLA DOMANDA

In questa parte della domanda devono essere dichiarate le condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Quindi le caselle corrispondenti alla richiesta dei singoli punteggi devono essere barrare solo nel caso di possesso dei titoli e/o di sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi di che trattasi.

A) CONDIZIONI SOCIALI – ECONOMICHE – FAMILIARI

Reddito

Il punteggio relativo alla condizione a -1 (punti 2) può essere attribuito solo se il reddito complessivo del nucleo familiare deriva esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità (non da altro tipo di reddito).

Il punteggio relativo alla condizione a -1 bis (punti 1) può essere attribuito quando il reddito fiscalmente imponibile pro capite (relativo all'anno 2022-2023) non supera l'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 7.240,68 annuo).

Età anagrafica > 65 anni

Il punteggio relativo alla condizione a-2 (punti 1) può essere attribuito se il nucleo è composto da una sola persona che ha compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del Bando o da una coppia in cui entrambi i conviventi abbiano compiuto il 65° anno alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti riconosciuti invalidi o portatori di handicap.

Giovane coppia

Il punteggio relativo alla condizione a-3 può essere attribuito in caso di:

- coppia (coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto) anagraficamente convivente che vive in coabitazione con altro nucleo familiare oppure convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio,
- nessuno dei componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del Bando.

Se la coppia non ha figli si attribuisce punti 1.

Se la coppia ha uno o più figli minori a carico si attribuiscono punti 2.

Invalidità

I punteggi relativi alle condizioni a-4 e a-4 bis possono essere attribuiti solo nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti invalidi e/o portatori di handicap e deve essere obbligatoriamente allegato il relativo certificato dell'Azienda USL.

Il riconoscimento dell'invalidità e/o di portatore di handicap deve essere posseduto alla data di pubblicazione del Bando. Se il richiedente non è ancora in possesso del verbale di accertamento dell'Azienda USL, è sufficiente allegare la ricevuta di presentazione della relativa domanda di invalidità, purché antecedente alla data di pubblicazione del Bando; in questo caso l'attribuzione del punteggio sarà valutata in fase d'istruttoria ad avvenuta acquisizione del verbale.

Condizioni di pendolarità

Il punteggio relativo alla pendolarità a-5 (punti 1) può essere attribuito solo nel caso in cui il richiedente, alla data di pubblicazione del Bando, svolga l'attività di lavoro nel Comune di Rosignano Marittimo e sia residente in altro comune ubicato ad una distanza superiore a 70 km.

Nucleo con figli e/o familiari a carico

Il punteggio relativo al punto a-6 (punti 2) può essere attribuito nel caso di nucleo familiare composto da 2 persone con 3 o più familiari fiscalmente a carico.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia (ad esempio coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli, nipoti, genitori, suoceri, fratelli e sorelle, generi e nuore, nonni) che nel 2022-2023 hanno avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.949,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito per essere considerati a carico fiscale è di € 4.000,00.

I punteggi relativi al punto a-7 possono essere attribuiti solo nel caso di nucleo familiare composto anagraficamente da una sola persona con figli fiscalmente a carico.

Assegno di mantenimento

Il punteggio relativo all'assegno di mantenimento a-8 può essere attribuito nel caso di richiedente, separato o divorziato legalmente, su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

B) CONDIZIONI ABITATIVE

Alloggio improprio

Il punteggio relativo all'alloggio improprio b-1 (punti 3) può essere attribuito in caso di permanenza effettiva e continuativa, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del Bando (se ricorre il caso, indicare la data dell'inizio della residenza), in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione (residenza anagrafica), aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni

altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

Per l'attestazione delle condizioni di alloggio improprio deve essere obbligatoriamente allegata la relazione di tecnico abilitato.

Viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio (senza la presentazione della relazione tecnica) la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dal Comune.

Barriere architettoniche

Il punteggio relativo alla presenza di barriere architettoniche b-2 (punti 2) può essere attribuito in caso di abitazione (residenza anagrafica), alla data di pubblicazione del Bando, in alloggio avente barriere architettoniche non facilmente eliminabili, tali da determinare un grave disagio abitativo, in presenza di un nucleo familiare con almeno un componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (allegare certificato di invalidità e/o portatore di handicap).

NB: l'invalidità e/o l'handicap deve essere di tipo motorio. La condizione di cecità assoluta certificata è equiparata alla condizione di invalidità e/o handicap di tipo motorio.

Per l'attestazione della presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione deve essere obbligatoriamente allegata la relazione di tecnico abilitato.

Alloggio procurato

Il punteggio relativo alla condizione b-3 (punti 3) può essere attribuito nel caso di:

- abitazione (residenza) in alloggi o altre strutture assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune di Rosignano M.mo o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati,
- abitazione (residenza) in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune di Rosignano M.mo, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è interamente o parzialmente corrisposto dal Comune stesso.

Incidenza canone di locazione

Il punteggio relativo all'incidenza del canone di locazione b-4 può essere attribuito in caso di abitazione (residenza anagrafica) in alloggio di proprietà privata con contratto di locazione registrato il cui canone annuo di locazione (regolarmente corrisposto) sia:

- superiore a 1/3 del reddito imponibile del nucleo familiare (punti 3),
- uguale o superiore al 50% del reddito imponibile del nucleo familiare (punti 4).

Il canone di locazione deve far riferimento all'anno di produzione del reddito (2022-2023).

Se ricorre il caso, indicare nella domanda gli estremi di registrazione e il canone annuo del contratto di locazione.

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno abitativo nell'anno 2024 (ad esempio contributo affitto percepito in seguito alla partecipazione al Bando Contributo Affitto anno 2024, contributo "salva sfratti" per morosità incolpevole anno 2024, importo "quota B" del Reddito e/o Pensione di Cittadinanza relativo alla locazione percepito nel 2024).

Se ricorre il caso, indicare l'importo complessivo dei contributi percepiti.

Alloggio da rilasciare in seguito a procedura di sfratto o di pignoramento

Il punteggio relativo al punto b-5 (punti 2) può essere attribuito in caso di abitazione di residenza sottoposta a:

- provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione,
- provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole,
- provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento.

Il suddetto sfratto, per finita locazione o per morosità incolpevole, deve essere convalidato in data anteriore alla data di pubblicazione del Bando e comunque non superiore a 2 anni (se ricorre il caso, indicare la data di convalida dello sfratto).

Per la suddetta procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c. che deve essere anteriore alla data di pubblicazione del Bando (se ricorre il caso, indicare la data della notifica).

NB: per morosità incolpevole, ai sensi della LR n.2/2019, si intende la morosità derivante da una delle seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del lavoro per licenziamento,
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro,
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria,
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici,
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente,
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Se ricorre il caso, indicare la motivazione della morosità incolpevole.

Coabitazione e/o sovraffollamento

Il punteggio relativo al punto b-6 (punti 2) può essere attribuito in caso di sussistenza delle seguenti condizioni alla data di pubblicazione del Bando:

- coabitazione nell'alloggio dove si ha la residenza anagrafica con altro o più nuclei familiari ciascuno composto almeno da 2 persone,
- sovraffollamento nell'alloggio dove si ha la residenza anagrafica con oltre 2 persone a vano utile.

Le due condizioni di coabitazione e di sovraffollamento non sono cumulabili.

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiori a 14 mq.; nel caso di presenza di uno o più vani abitabili di superficie inferiore a 14 mq., ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. E' equivalente a mezzo vano anche la cucina autonoma se di superficie pari o superiore a 9 mq. e inferiore a 18 mq.

Per l'attestazione dei vani utili, ai fini del riconoscimento della condizione di sovraffollamento, deve essere obbligatoriamente allegata la relazione di tecnico abilitato.

C) CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA

I punteggi di cui al presente punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Residenza anagrafica

Il punteggio relativo al punto c-1 può essere attribuito in caso di residenza anagrafica o di prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nel Comune di Rosignano Marittimo:

- da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del Bando (punti 1),
- da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del Bando (punti 2),
- da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del Bando (punti 3),
- da almeno 15 anni alla data di pubblicazione del Bando (punti 3,5),
- da almeno 20 anni alla data di pubblicazione del Bando (punti 4).

Presenza continuativa nella graduatoria ERP o in alloggio ERP con utilizzo autorizzato

Il punteggio relativo al punto c-2 (punti 0,5 per ogni anno) può essere attribuito in caso di una delle due seguenti condizioni:

- presenza continuativa del richiedente nelle precedenti graduatorie ERP del Comune di Rosignano M.mo (se ricorre il caso, indicare l'anno dal quale è sempre presente nella graduatoria ERP),
- presenza continuativa del richiedente nell'alloggio di ERP con utilizzo autorizzato (se ricorre il caso, indicare l'anno dal quale è partito l'utilizzo).

Il punteggio massimo attribuibile per le sopra citate condizioni è pari a 6 punti.

Fondo Gescal

Il punteggio relativo al punto c-3 può essere attribuito in caso di presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con anzianità di contribuzione al Fondo GESCAL:

- per un periodo non inferiore a 5 anni (punti 1),
- per un periodo non inferiore a 10 anni (punti 2).

Se ricorre il caso, indicare il nominativo del lavoratore che ha versato i contributi GESCAL.

Il Fondo GESCAL (acronimo di Gestione Case per i Lavoratori) era destinato alla costruzione e gestione di alloggi popolari ed era costituito con trattenuta di contributi aziendali e dei lavoratori.

In via generale erano tenuti al versamento dei contributi GESCAL tutti i lavoratori dipendenti da enti pubblici o privati nonché i relativi datori di lavoro. L'obbligo del versamento dei contributi GESCAL per la quota a carico dei lavoratori fu soppresso a partire dalla data del 01/01/1996. Pertanto il periodo di contribuzione deve necessariamente riferirsi ad attività lavorativa svolta negli anni precedenti al 31/12/1995.

Gli anni di contribuzione GESCAL sono desumibili dall'estratto contributivo rilasciato dall'INPS o dal libretto di lavoro.

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il richiedente, dopo aver pagato l'imposta di bollo di € 16,00, deve compilare la dichiarazione di assolvimento inserendo l'identificativo della marca da bollo che non potrà più essere utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

NB: il pagamento dell'imposta di bollo è obbligatorio.

ALTRI RECAPITI

Il richiedente può indicare un altro recapito, se diverso dalla residenza anagrafica, dove desidera ricevere tutte le eventuali comunicazioni.

FIRMA

Il richiedente deve inserire la firma e allegare la copia del proprio documento d'identità. Coloro che presentano la domanda tramite il portale dei Servizi online del Comune non devono allegare la copia del documento d'identità.

ALLEGATI

Il richiedente deve barrare le caselle corrispondenti ai documenti che intende allegare alla domanda.